



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **4**
del
01/03/2023

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilaventitre addi uno del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala consiliare in Sala Consiliare, convocato in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	RENZI ROMINA	Presidente del Consiglio	X	
2	NENCINI EMMANUELE	Vice Presidente	X	
3	SCARDIGLI SIMONE	Consigliere	X	
4	CINCI ELIA	Consigliere	X	
5	LOMBARDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
6	SCARDIGLI CRISTINA	Consigliere	X	
7	BRACALI ELIA	Consigliere	X	
8	MIGLIORINI ARIANNA	Consigliere	X	
9	GIOVANNONI LORIANA	Consigliere	X	
10	LANGNEBLE MAWULOM DANIELLA	Consigliere	X	
11	CECCHERINI FEDERICA	Consigliere	X	
12	ORSI LIDO	Consigliere	X	
13	BARTALINI ELISA	Consigliere	X	
14	BALDINI DAMIANO	Consigliere		X
15	PALAZZO ELISEO	Consigliere	X	
16	GIANNONI STEFANO	Consigliere	X	
17	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
			16	1

Sono presenti inoltre: MASINI JACOPO, BAGNI BENEDETTA, DEI FRANCESCO, CONFORTI CLARA

Scrutatori: Orsi Lido

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Alle ore 22:15 esce la Consigliera Langneble Daniella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

- Con deliberazione C.C. 53 del 20.07.2021 è stato approvato il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]";
- L'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 che ha modificato l'articolo 3 comma 5-quinquies sopra citato, specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Premesso che:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui

al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Rilevata l'opportunità di integrare e modificare alcuni articoli del regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. 53 del 20.07.2021 e precisamente:

- di rettificare, a causa di un refuso, il comma 7 dell'art. 3 sostituendo la parola *art. 32* in *art. 33*, come di seguito evidenziato:

7. Fermo restando quanto disposto dalle disposizioni transitorie di cui **all'art. 33** del presente regolamento non sono soggette a tassa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e di attività connesse ad essa insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.

- Di modificare il comma 1 dell'art 25, sostituendo le parole *euro 5,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad **euro 12,00**.

- Di modificare il comma 2 dell'art 25, sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad **euro 12,00**. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

- Di modificare il comma 4 dell'art 25, sostituendo le parole *euro 30,00* in *euro 12,00*, come di seguito evidenziato:

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad **euro 12,00**.

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento in oggetto, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'esito della votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente esito:

Presenti 13

votanti 13

favorevoli 13

contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

- 1 di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2 di approvare le modifiche al vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. 53 del 20.07.2021
- 3 di dare atto che le modifiche al suddetto Regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2023;
- 4 di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it, per la pubblicazione secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 13, comma 15 e comma 15ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Quindi il Consiglio Comunale con separata ed espressa votazione resa come segue:

Presenti 13

votanti 13

favorevoli 13

contrari 0

Astenuti 0

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Romina Renzi

Il Segretario comunale
Dott. Danilo D'Aco